

# pensionati ugl news



9 Ottobre 2017



## **DISABILI**

### **A CHI SPETTA L'ACCOMPAGNAMENTO**

L'accompagnamento, cioè l'assegno o indennità di accompagnamento, è una prestazione di assistenza riconosciuta dall'Inps alla quale hanno diritto gli invalidi al 100% che necessitano di un accompagnatore per camminare o di assistenza per compiere gli atti quotidiani della vita.

Si ha diritto alla prestazione per la sola presenza delle condizioni sanitarie, quindi della minorazione fisica o psichica: non ci sono invece limiti di reddito o di età, né è necessario aver versato contributi previdenziali o assistenziali all'Inps.

I requisiti per aver diritto all'assegno di accompagnamento sono:

- possedere un'invalidità totale e permanente del 100% riconosciuta, cioè una riduzione della capacità lavorativa; per i minorenni e gli over 65, che non hanno capacità lavorativa, il requisito si considera sussistente se vi sono difficoltà persistenti nello svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età;
- impossibilità di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita conseguente necessità di assistenza;
- cittadinanza italiana o europea, o cittadinanza di un Paese extraeuropeo, se l'interessato è in possesso di regolare permesso di soggiorno (dovrebbe essere sufficiente anche un regolare permesso non di lungo periodo, in base ad una recente sentenza della Corte Costituzionale [1]);
- residenza in Italia.

**UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - 06/87679903 - Fax 06/48930972**

**E-MAIL: [cmannucci@ugl.it](mailto:cmannucci@ugl.it) - POSTA PEC: [uglpensionati@pec.it](mailto:uglpensionati@pec.it)**

**SITO: [www.uglpensionati.it](http://www.uglpensionati.it) - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL\_Pensionati**

**SEGRETARIO NAZIONALE CORRADO MANNUCCI**

Mentre non vi sono difficoltà nell'individuare il requisito dell'incapacità di camminare senza l'aiuto di un accompagnatore, è più difficile verificare la sussistenza dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Quali sono queste attività?

Per atti quotidiani della vita si intende il complesso delle ordinarie funzioni che devono essere svolte ogni giorno: vestirsi, lavarsi, mangiare, espletare i bisogni fisiologici, fare la spesa, cucinare, spostarsi nell'ambiente domestico o per raggiungere il luogo di lavoro, capacità di svolgere le faccende domestiche, capacità di orientamento e senso del tempo, capire il valore dei soldi, accendere radio e televisione, possibilità di chiedere aiuto in caso di bisogno, leggere, capacità di guidare l'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, etc.

Tutte queste attività sono elencate dettagliatamente in un noto decreto del ministero del tesoro [2].

L'invalido, per aver diritto all'indennità di accompagnamento, non deve essere ricoverato in una struttura sanitaria con retta a carico dello Stato, né in un reparto riabilitativo o di lungodegenza: in caso contrario, l'assegno è ridotto in proporzione alla durata del ricovero. Per informare l'Inps della sussistenza di eventuali ricoveri ed operare la corrispondente riduzione dell'indennità, si deve presentare ogni anno, entro il 31 marzo, un'apposita dichiarazione, detta Icric.

Non devono essere dichiarati i ricoveri in ospedale per terapie transitorie o dovuti a malattie non collegate all'invalidità; inoltre, non sono considerati i ricoveri per i quali la retta sia stata pagata, anche in parte, dal disabile o dai familiari.

L'assegno di accompagnamento è incompatibile con altre indennità che hanno la finalità di garantire l'assistenza personale continuativa, come l'assegno riconosciuto dall'Inail per le conseguenze di infortuni o malattie professionali, o quello erogato dalle Regioni; è anche incompatibile con le prestazioni per invalidità contratta per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento è invece compatibile:

- con altri trattamenti di assistenza che hanno una finalità diversa, come la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità;
- con i trattamenti di previdenza, come la pensione di vecchiaia e anticipata o di reversibilità.

Inoltre, l'accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, dato che la necessità di aiuto per compiere gli atti quotidiani della vita o per camminare non comporta di per sé l'impossibilità di lavorare. Questa, invece, si determina soltanto con lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'assegno di accompagnamento, come anticipato, è compatibile col possesso di altri redditi, sia prodotti dall'invalido che dai componenti del nucleo familiare (a tal proposito, va evidenziato che per ottenere l'indennità di accompagnamento non vi sono particolari requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare).

L'importo mensile dell'indennità di accompagnamento ammonta a 515,43 euro, per l'anno 2017; l'importo annuale è dunque pari a 6.185,16 euro, in quanto la prestazione spetta per 12 mensilità e non si ha diritto alla tredicesima.

L'assegno è un reddito esente da Irpef, cioè non è tassato: non deve pertanto essere inserito nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi).

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, l'assegno di accompagnamento non deve più essere inserito nella dichiarazione Isee, (l'Isee è, in parole semplici, l'indicatore della "ricchezza" di una famiglia), in quanto costituisce una prestazione di assistenza e non un reddito [3].

Per ottenere l'assegno di accompagnamento, come abbiamo detto, è necessario che sia riconosciuta, oltre alla necessità di camminare o di compiere gli atti quotidiani della vita con l'aiuto di un accompagnatore, l'invalidità al 100%: queste condizioni devono essere verificate da un'apposita commissione medica operante presso ogni Asl.

La domanda di riconoscimento dell'invalidità e delle condizioni per l'accompagnamento è unica e deve essere inviata all'Inps. Ecco la procedura per ottenere la certificazione:

- recarsi dal proprio medico curante, o da un altro specialista convenzionato Ssn, e richiedere il certificato medico introduttivo, indispensabile per inviare all'Inps la domanda di riconoscimento dell'invalidità: nel certificato, perché possano essere riconosciute le condizioni per il diritto all'accompagnamento, deve essere indicato che il richiedente è "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che si tratta di "persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita";
- dopo che il medico ha inviato all'Inps il certificato in via telematica, deve essere poi inoltrata dall'interessato una domanda all'Inps per il riconoscimento dell'invalidità; l'istanza può essere inviata tramite i seguenti canali;
- **sito web** dell'Inps, se si possiede il Pin dispositivo, lo Spid di 2° livello o la carta nazionale dei servizi; all'interno del sito, si deve accedere alla sezione "Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari";
- contact center Inail, accessibile chiamando il numero 803.164 (è comunque necessario il Pin);
- patronato.

Dopo l'invio della domanda, l'interessato è convocato dall'Inps, davanti all'apposita commissione medica Asl integrata da un medico dell'Istituto, per gli accertamenti sanitari.

Se la visita ha esito positivo (cioè si riscontrano le condizioni che danno luogo alla prestazione), è inviato al cittadino il verbale definitivo.

Verificate le condizioni per il diritto all'accompagnamento, bisogna poi richiedere l'indennità, inoltrando all'Inps diversi dati utili, come le coordinate bancarie, l'eventuale ricovero, la frequenza di centri di riabilitazione. Per farlo, bisogna:

- accedere al servizio "Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche";
- trasmettere online i dati socio-economici e reddituali necessari all'Inps per valutare la sua richiesta di concessione dei benefici assistenziali dell'invalidità civile (assegno di invalidità, accompagnamento etc.).

Bisogna fare attenzione a questa fase, perché se il cittadino non si attiva e non inserisce i dati online nel sito Inps, l'Istituto non può concedere le prestazioni spettanti. Si tratta dunque di un passaggio cruciale, anche se in pochi ne parlano e conoscono questa "fase avanzata" delle pratiche d'invalidità.

Ad ogni modo, è **sempre possibile farsi assistere dall'ENAS**, anche per quest'ultimo adempimento.

Il trattamento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità.

Se invece il riconoscimento dell'invalidità o delle condizioni per l'accompagnamento è negato o riconosciuto in misura minore, l'interessato può presentare ricorso al tribunale.

Per ricorrere deve prima sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, cioè a una verifica preventiva dell'esistenza delle condizioni sanitarie per il diritto al trattamento. In sua mancanza, il ricorso non può proseguire.

L'accertamento preventivo è effettuato, a spese del ricorrente, da un consulente tecnico nominato dal giudice, in presenza di un medico legale dell'Inps: al termine è poi redatta una relazione tecnica, che è trasmessa all'Inps e al ricorrente.

La relazione può essere contestata entro 30 giorni: in mancanza di opposizione, viene omologata dal Giudice con decreto inappellabile.

Chi contesta la relazione deve presentare, entro 30 giorni dall'opposizione, il ricorso introduttivo del giudizio, specificandone i motivi: da quel momento inizia il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.

Come abbiamo detto, l'indennità di accompagnamento spetta anche ai minorenni, anche se non possiedono capacità lavorativa e non può dunque essergli riconosciuta l'invalidità al 100%. Sino a poco tempo fa, però, l'assegno veniva sospeso al compimento dei 18 anni: alla maggiore età era necessario inviare una nuova richiesta, a causa delle verifiche sull'invalidità, e sottoporsi nuovamente agli accertamenti medici. Ora, grazie a una recente legge [4], l'assegno non è più interrotto, e non è più necessaria una nuova domanda, né una nuova visita medica.

#### **Note**

[1] C.Cost., sent. n. 40 del 11.03.2013.

[2] Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992.

[3] Cons. St. sent. n. 842/2016.

[4] L. 114/2014.



**ANCHE PER QUESTA PRATICA  
RIVOLGITI CON FIDUCIA AL NOSTRO PATRONATO**